

Cass., 27 ottobre 2020, n. 6030

Ai fini della dichiarazione di fallimento della supersocietà di fatto, è necessario provare, tra gli altri requisiti, la sua specifica insolvenza

di *Salvatore Casarrubea*,

Praticante Avvocato - Dottorando di ricerca in Pluralismi giuridici nell'Università di Palermo

Con la sentenza n. 6030 del 27 ottobre 2020, la Suprema Corte, accogliendo il motivo di ricorso dei ricorrenti, ha cassato la sentenza n. 1482/2019 della Corte di Appello di Palermo con la quale si dichiarava, in linea con la statuizione di primo grado, il fallimento della società di fatto intercorrente tra una s.r.l., già dichiarata fallita nel febbraio 2017, e una s.a.s., nonché di quest'ultima e dei suoi soci illimitatamente responsabili. In particolare, i giudici di legittimità dichiarano la nullità, per la parte relativa, della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello omissivo di motivare sulla prova dello stato di insolvenza della “supersocietà di fatto” corrente tra le due società suindicate.

Invero, ritiene la Suprema Corte che per potersi dichiarare il fallimento della supersocietà di fatto, è necessario, tra gli altri requisiti, che *“la stessa risulti insolvente: posto in specie che non si tratta di un fallimento dipendente (com'è, invece, per il caso dei soci illimitatamente responsabili rispetto al fallimento della supersocietà), ma autonomo”*.

La pronuncia si pone in linea con quanto già chiarito dall'indirizzo consolidato secondo cui, al fine di dichiarare il fallimento della supersocietà, *“l'indagine del giudice deve essere indirizzata all'accertamento sia dell'esistenza di una società occulta (o di fatto) cui sia riferibile l'attività dell'imprenditore già dichiarato fallito, sia della sua insolvenza”*: ciò anche perché *“all'insolvenza del socio già dichiarato fallito” (...)* *“potrebbe non corrispondere l'insolvenza della s.d.f.”* (cfr., fra le tante, Cass., 20 maggio 2016, n. 10507).

In questa prospettiva, dunque, a dire dei giudici di legittimità, deve in concreto essere oggetto di verifica, per la dichiarazione del fallimento della supersocietà, la sua autonoma e specifica insolvenza, anche eventualmente muovendo – quale fatto indiziante – da quella di uno o più dei suoi soci o del socio cui era inizialmente imputabile l'attività economica, *“ma senza alcuna automatica traslazione ovvero dogmatico esaurimento in esse della prova richiesta, come per tutti gli insolventi fallibili, dall'art. 5 legge fall.”* (cfr. la pronuncia di Cass., 13 giugno 2016, n. 12120).

Nel caso di specie, la sentenza della Corte di Appello, pur affermando in astratto di aver accertato l'insolvenza della società di fatto, non ha poi provveduto ad effettuare in concreto tale verifica necessaria, limitandosi erroneamente a prendere in considerazione i debiti dei singoli soci.

La Suprema Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata, rinviando la controversia alla Corte di Appello che, in diversa composizione, provvederà anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.



6030 / 21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MASSIMO FERRO - Presidente -

Dott. UMBERTO LUIGI CESARE - Consigliere -
GIUSEPPE SCOTTI

Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere -

Dott. FRANCESCO TERRUSI - Consigliere -

Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA - Rel. Consigliere -

Supersocietà di fatto - fallimento - insolvenza distinta da quella dei soci - necessità

Ud. 27/10/2020 - CC

R.G.N. 24188/2019
Cau. 6030

Rep. *0-1-*

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 24188-2019 proposto da:

CALOGERO, S PAOLO, S DI
CALOGERO E PAOLO SAS, in persona dei legali
rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ,
,
I

;

- ricorrenti -

contro

*6094
20*

CURATELA FALLIMENTO ESSETRE SRL, CURATELA FALLIMENTO
SABIMM DI CALOGERO E PAOLO SAS, in persona
dei rispettivi Curatori pro tempor E CALOGERO,
PAOLO, elettivamente domiciliati in F

- controricorrenti -

contro

CAPRARO SALVATORE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1482/2019 della CORTE D'APPELLO di
PALERMO, depositata il 12/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott.
ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTI DI CAUSA

1.- Con sentenza del giugno 2018, il Tribunale di Sciacca ha
dichiarato il fallimento della società di fatto corrente tra la s.r.l.
Essetre, già dichiarata fallita con sentenza del febbraio 2017, e
la s.a.s. Sabimm di Calogero & Paolo, nonché della
stessa Sabimm e dei soci di illimitatamente responsabili di
quest'ultima.

La Sabimm e i suoi soci illimitatamente responsabili hanno
proposto reclamo ex art. 18 legge fall. avanti alla Corte di
Appello di Palermo. Che lo ha respinto con sentenza depositata
in data 12 luglio 2019.

2.- Per quanto qui ancora in interesse, la Corte territoriale ha
rilevato essere nella specie «manifesto che le due società

abbiano collaborato per il perseguimento di un comune scopo imprenditoriale», così dando nel concreto vita al fenomeno della c.d. supersocietà di fatto.

3.- A conforto di tale rilevazione, la sentenza ha poi proceduto a evidenziare una fitta rete di dati, legami e rapporti anche contrattuali nei fatti intercorsi tra Essetre e Sabimm e i soci illimitatamente responsabili di quest'ultima.

Per poi concludere, sul tema, che l'insieme di questi elementi propende senz'altro per «far ritenere che le due società avessero costituito, ciascuna effettuando versamenti, un fondo comune, che condividessero le scritture contabili, mentre l'*affectio societatis* è attestata dalle reciproche prestazioni di garanzie e sostegno economico».

4.- Rilevata la fallibilità della supersocietà, la Corte territoriale ha poi ritenuto sussistente lo stato di insolvenza della medesima. In proposito, ha osservato che «Sabimm registra alla data del fallimento un debito erariale» di rilevante importo; che anche a carico dei suoi soci illimitatamente responsabili risultano debiti erariali; che pure di elevato montante risulta il passivo fallimentare di Essetre: a una cifra assai significativa – si è ragionato – «si staglia il grave indebitamento di ciascuno dei componente della società di fatto».

D'altra parte – si è aggiunto –, il «patrimonio "essenzialmente immobiliare" intestato alla sola Sabimm ... non costituisce in sé considerato indice di solvibilità della supersocietà giacché necessita di essere liquidato e non consente dunque di procedere con correttezza e regolarità all'assolvimento delle obbligazioni».

5.- Avverso questa pronuncia la s.a.s. Sabimm e i suoi soci, Calogero ! e Paolo ! hanno presentato ricorso, articolando due motivi di cassazione.

Hanno resistito, con unico controricorso, il Fallimento della s.r.l. Essetre e il Fallimento della s.a.s. Sabimm e dei suoi accomandatari.

6.- Entrambe la parti hanno anche depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

7.- Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., come anche dell'art. 147 comma 5 legge fall.

La Corte di Appello – si assume – è «incorsa nel cosiddetto "vizio di sussunzione" per avere confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha fondato la presunzione di esistenza della "supersocietà di fatto" tra la Sabimm s.a.s., i suoi soci illimitatamente responsabili e la s.r.l. Essetre su indizi privi della gravità, precisione e concordanza, incorrendo un una falsa applicazione della norma».

A quest'enunciato di base fa seguito, nel corpo del motivo svolto, l'indicazione di una serie di precedenti di questa Corte, sia in punto di identificazione dei tratti costitutivi della supersocietà di fatto, sia pure in tema di sindacabilità nel giudizio di legittimità dei criteri di formazione delle prove presuntive da parte del giudice di merito. Segue ancora l'affermazione che taluni degli aspetti, che sono segnalati dalla Corte di Palermo, in realtà «difettano dei requisiti di gravità e precisione».

8.- Il motivo è inammissibile.

Lo stesso, infatti, si risolve nel richiedere un nuovo esame degli elementi materiali della fattispecie, secondo quanto non è per contro consentito alla valutazione di questa Corte.

D'altro canto, il ricorso all'argomento della «cattiva gestione» da parte degli amministratori e soci delle società implicate – a cui ricorre il motivo per spiegare parte sostantiva degli elementi ritenuti rilevanti dalla Corte siciliana in punto di identificazione della supersocietà di fatto – non è rilievo che possa, sul piano oggettivo, stimarsi idoneo a «ridurre» la gravità e la precisione degli elementi stessi. Trattasi, in definitiva, di un semplice artificio verbale.

9.- Il secondo motivo di ricorso rileva «nullità della sentenza (art. 360 n. 4 cod. proc. civ.) in relazione all'art. 132 n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte di Appello omissa di motivare sulla prova dello stato di insolvenza della "supersocietà di fatto" tra la Sabimm s.a.s., i soci illimitatamente responsabili e la Essetre s.r.l.».

A avviso del ricorrente, la sentenza afferma, «ma non dimostra, né motiva», l'incapacità della società di fatto di adempiere con regolarità alle obbligazioni da essa assunte. La sentenza è nulla per omissa motivazione sullo stato di insolvenza: «non è dato arguirsi sulla base di quali elementi il giudice di secondo grado abbia dedotto l'insolvenza della supersocietà di fatto».

10.- Il motivo è fondato e merita quindi di essere accolto.

11.- La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che, per potersi dichiarare il fallimento della c.d. supersocietà di fatto, è necessario, tra l'altro, che la stessa risulti insolvente: posto in specie che non si tratta di un fallimento dipendente (com'è, invece, per il caso dei soci illimitatamente responsabili rispetto al fallimento della supersocietà), ma autonomo. Identificato l'imprenditore fallibile in una supersocietà, la dichiarazione di fallimento non può che scontare un'insolvenza che a questa sia positivamente riferibile.

Il fallimento della supersocietà – si è appunto precisato in questa prospettiva - «costituisce presupposto logico e giuridico della dichiarazione di fallimento, per ripercussione, dei soci»; perciò, l'indagine del giudice dev'essere indirizzata all'accertamento sia dell'esistenza di una società occulta (o di fatto) cui sia riferibile l'attività dell'imprenditore già dichiarato fallito, sia della sua insolvenza»: «all'insolvenza del socio già dichiarato fallito», del resto, «potrebbe non corrispondere l'insolvenza della s.d.f.» (così Cass., 20 maggio 2016, n. 10507).

E' dunque necessario il riscontro di una «autonoma e affatto propria insolvenza» della supersocietà, che nel concreto sia fatta oggetto di analisi: con la puntualizzazione che all'esito di questa verifica sarà possibile «giungere anche eventualmente muovendo – quale fatto indiziante – dalla rilevazione dell'insolvenza di uno o più soci, ovvero del socio cui era inizialmente imputabile l'attività economica, ma senza alcuna automatica traslazione ovvero dogmatico esaurimento in esse della prova richiesta, come per tutti gli insolventi fallibili, dall'art. 5 legge fall.» (cfr. la pronuncia di Cass., 13 giugno 2016, n. 12120).

11.- Nel caso di specie, la sentenza della Corte di Appello ha sì affermato che si «impone la verifica della insolvenza della supersocietà», ma non ha poi proceduto a effettuare questa pur necessaria verifica. O meglio e con maggior precisione: prima di ogni altra cosa, essa ha trascurato di approntare una verifica che sta a monte di quella relativa alla sussistenza dello stato di insolvenza.

Nei fatti, la sentenza si è limitata a prendere in considerazione dei debiti riferiti (secondo le sue testuali espressioni) a singoli soci della supersocietà (cfr. n. 4). E' quest'ultima, tuttavia, il

soggetto che deve essere preso in considerazione quale soggetto imprenditore e quale soggetto eventualmente insolvente, i suoi soci fallendo solo per «ripercussione» (cfr. n. 10). Per potere procedere alla verifica dell'eventuale insolvenza del soggetto che fallisce in via autonoma, dunque, occorre prima definire il perimetro delle obbligazioni che a questo soggetto – e cioè all'attività di impresa da questo svolta, risultano riferibili.

f

La constatazione, che una simile verifica – concernendo una società di mera fatto - di necessità prescinde da criteri di imputazione formale e di «spedita del nome», non può certo fare dimenticare l'eventuale esistenza di debiti che siano solo «personali» dei soci.


A

12.- In conclusione va accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo. Di conseguenza, va cassata per quanto di ragione la sentenza impugnata e la controversia rinviata alla Corte di Appello di Palermo che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.


P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo. Cassa, per la relativa parte, la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Palermo che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, addì 27 ottobre 2020.

Il Presidente


Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi - 4 MAR. 2021
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA